

# **CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE “FULL SERVICE” VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETÀ DELLA SANITASERVICE ASL FG S.R.L., PRESENTI NEL DSS FG 60 – FOGGIA - C.I.G. [9651768AE9]**

Nell’anno duemilaventitre (2023), il giorno 01 (uno) del mese di marzo

DA UNA PARTE:

**Sanitaservice ASL FG srl**, Partita IVA e C.F. n. 03600140713, con sede legale in Foggia (FG), Cittadella dell’economia, via Michele Protano, in persona del l’Amministratore Unico, dott. Massimo Russo, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto

DA UNA PARTE:

l’operatore economico **LILLINO ROSARIO SRL**, P. IVA 04024550719, con sede legale in Foggia (FG), Via di Cave, 42, rappresentata dal Sig. Lillino Rosario, nato a Foggia (FG), il 31/10/1961, nella qualità di Legale Rappresentante

Constatano quanto appresso.

PREMESSO CHE:

- con Determinazione a contrarre n. 15, del 26/01/2023, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare, i criteri di selezione degli offerenti e dell’offerta, nonché individuato il Responsabile unico del procedimento (RUP) nel dipendente Dott.ssa Annamaria Corvino, Responsabile dell’Area Acquisti e Gare e Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto nei dipendenti: Raffaele Bonaventura, Domenico Di Gioia, Luigi Cassano e Claudio Bove, ognuno per il proprio servizio di competenza;
- con successiva Determinazione n.41, del 23/02/2023, efficace, l’appalto è stato aggiudicato all’operatore economico;
- il Responsabile unico procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare le verifiche dei requisiti partecipativi prescritti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., c.d. Codice, sussistendo i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Oggetto e prezzo del contratto**

Il dott. Massimo Russo nella sua qualità di Amministratore Unico della Sanitaservice ASL FG S.r.l. in nome e per conto del quale agisce, di seguito più semplicemente denominato “*AMMINISTRAZIONE*” concede ed affida all’operatore economico **LILLINO ROSARIO SRL**, di seguito più semplicemente denominato “*AGGIUDICATARIO*”, che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione “full service” veicoli a motore di proprietà della Sanitaservice ASL FG S.r.l., presenti nel DSS FG 60 – Foggia, secondo quanto meglio indicato nel Capitolato Tecnico, per un importo contrattuale di € 107.000,00 (Euro centosettemila/00) + IVA al 22% (ventidue per cento).

## **Art. 2 – Termini di pagamento, obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica di conformità del servizio reso da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e previa verifica della regolarità contributiva e autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento sulla conformità del servizio.

Non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo.

I pagamenti verranno effettuati, ai sensi dell'art. 113-*bis* del Codice, sul codice IBAN successivamente comunicato dalla ditta.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Resta inteso che il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, in conformità dei documenti contrattuali, avverrà secondo le modalità stabilite con Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», dando atto di comune accordo che il ricevimento della fattura elettronica non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## **Art. 3 – Cessione del credito**

La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice, vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo del servizio può essere effettuata dall'Aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione alla pec: [sanitaserviceaslf@pec.it](mailto:sanitaserviceaslf@pec.it).

L'Amministrazione si riserva il termine di quarantacinque giorni dalla notifica per esprimere il proprio dissenso mediante atto notificato al cedente e al cessionario.

In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

## **Art. 4 – Obblighi dell'operatore economico**

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio sopra descritto sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute nella Lettera di invito e Capitolato tecnico, in base al quale fu indetta la gara.

Per quanto attiene la revisione dei prezzi, si precisa che gli sconti che saranno applicati sui Listini Ufficiali di volta in volta vigenti (alla data dell'emissione dell'Ordine di Lavoro) per materiali e ricambi forniti e il costo orario della mano d'opera indicato dalla ditta aggiudicataria con la propria "Offerta economica" saranno le uniche voci con le quali contabilizzare quanto dovuto alla ditta in quanto comprensive di tutte le spese che la stessa dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA. Non sarà quindi ammesso l'addebito, collegato ad una specifica attività manutentiva, di voci generiche quali ad esempio "materiale vario di consumo". L'adeguamento prezzi sui materiali e ricambi è quindi automatico. Gli sconti offerti (che rimane fisso per tutta la durata di validità del contratto) sono infatti applicati di volta in volta sui listini vigenti del produttore del ricambio, e pertanto il prezzo fatturato, al netto dello sconto, è automaticamente aggiornato al listino in vigore. L'aggiudicatario è tenuto

comunque a fornire copia dei Cataloghi e/o Listini prezzi di volta in volta vigenti per i ricambi, parti e componenti utilizzati nell'esecuzione dell'appalto, preferibilmente su supporto magnetico, e comunque secondo quanto verrà concordato successivamente con la Società, nonché copie dei tempari o simili utilizzati per la determinazione dei corrispettivi.

#### **Art. 5 – Rischi, vizi e verifica di conformità**

Il rischio per l'esecuzione del servizio è a totale carico e spese dell'Aggiudicatario o c.d. franco destino. L'Aggiudicatario garantisce la corretta e professionale esecuzione del servizio, così come descritto nella Lettera di invito e nel Capitolato tecnico.

È prevista una verifica sulla permanenza dei requisiti generali e speciali inerenti la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed individuati in sede di gara.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

#### **Art. 6 – Durata del contratto, opzioni e rinnovi**

La validità e gli effetti del presente contratto, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, decorrono dalla data di stipula del contratto, Sono consentite proroghe o variazioni nei limiti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i...

Il servizio dovrà rispettare le tempistiche e le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente contratto.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 106, comma 12 del Codice, l'Amministrazione, in coerenza alla disciplina dettata dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 106 comma primo lett. a) del Codice nonché ai sensi dell'art. 72 "*Modifica di contratti durante il periodo di validità*" della Direttiva Europea 2014/24, si riserva di disporre modifiche in aumento o diminuzione della quantità della prestazione contrattuale nella misura massima del 20%, imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 7 – Cauzione – garanzie**

L'Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, pari al 10,00% dell'importo contrattuale, in applicazione dell'art.103, comma1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituita mediante Polizza fideiussoria, rilasciata dalla Società Cattolica Assicurazioni spa, n.00206691002230, del 01/03/2023, per un valore di € 10.700,00 (Euro diecimilasettecento/00) per l'esatto adempimento delle prestazione oggetto del contratto e per le ipotesi previsti dal comma 2 del citato art. 103, con riportata espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva viene svincolata successivamente alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dall'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'"Aggiudicatario", degli stati di avanzamento dei servizi, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

#### **Art. 8 – Garanzie sui prodotti e sulle prestazioni**

La Ditta garantisce le lavorazioni eseguite per almeno 6 (sei) mesi ed i materiali forniti per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di fine lavori, ferma restando ogni responsabilità della Ditta medesima derivante dall'esecuzione del contratto. Tali periodi possono essere estesi dall'aggiudicatario. Entro il suddetto termine di garanzia la Ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese e cura le deficienze che si dovessero riscontrare, dovute a difetti dei materiali forniti o alla non corretta esecuzione delle

lavorazioni, interessanti le parti riparate, non rilevati all'atto del collaudo, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o a cattivo impiego.

### **Art. 9 – Subappalto**

L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato dall'art.105 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021 convertito in L. 108/2021.

Le attività affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore, anche nel caso sia un operatore economico ausiliario, ai sensi dell'art. 63, non può subappaltare a sua volta i servizi ricevuti in subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti, non può essere affidata a terzi, né in subappalto, compreso il subappalto ai sensi dell'art. 63, né con altri mezzi:

- a) L'integrale esecuzione delle attività oggetto del contratto o l'esecuzione della parte prevalente delle stesse;
- b) L'esecuzione delle prestazioni in conseguenza della quale le attività eseguite dall'Appaltatore siano meramente residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie.

Non sono previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti generali e delle condizioni previste nelle precedenti disposizioni.

### **Art. 10 – Cause di risoluzione**

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nei seguenti casi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della Ditta Aggiudicataria;
- e) nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- g) l'applicazione reiterata di penali che cumulate eccedono il 10% dell'ammontare netto.

Sono, in ogni caso, cause di risoluzione espressa del contratto:

- a) l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del Codice, previo l'espletamento delle procedure ivi indicate;
- b) il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate dal presente servizio, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010).

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, la Sanitaservice ASL FG srl ha il diritto di:

- a) assumere le decisioni più opportune senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- b) incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- c) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla Ditta per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della Ditta Aggiudicataria.

Sono altresì cause di risoluzione espressa del contratto l'accertamento delle condizioni previste dall'art.

108 del Codice, previo espletamento delle procedure ivi indicate.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla stipula del contratto in pendenza della ricezione di attestati o certificati comprovanti l'assenza di motivi di esclusione ex art.80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. richiesti ad Enti terzi le cui tempistiche di rilascio non dipendono dalla Committente.

Con specifico riferimento a quanto contenuto nelle Linee Guida ANAC n.4 approvate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n.206, dell'01/03/2018, nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati per il presente affidamento, il contratto sarà immediatamente risolto.

#### **Art. 11 – Penalità**

Nel caso di mancata osservanza da parte della ditta dei propri obblighi contrattuali, la Società invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore, che dovranno comunque pervenire alla Società entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dalla Società, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- Omesso intervento su veicolo in uso alla Società: € 200,00;
- Omessa esecuzione di una prestazione minima: € 200,00;
- Omessa o irregolare fornitura di catalogo/listino/prezziario: € 200,00;
- Irregolare fornitura del riepilogo periodico: € 400,00;
- Irregolare esecuzione del servizio: € 200,00;
- Violazione di ciascuna delle prescrizioni tecniche: € 200,00;
- Violazione di ciascuna delle prescrizioni sulla fatturazione: € 200,00;
- Violazione degli obblighi assunti con la dichiarazione "Altri elementi dell'offerta": € 200,00;
- Irregolare applicazione prezzo: € 300,00;
- Disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali: € 400,00;
- Grave disservizio causato da inadempimento anche parziale ovvero irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali € 1.000,00.

Ogni penalità si intende applicabile in relazione ad ogni singolo evento anche se simile o analogo ad altri, ovvero se ripetuto su uno stesso veicolo. In caso di ritardi rispetto ai termini previsti all'art. 4 del presente capitolato, la misura della penale sarà pari all'1% dell'ammontare della prestazione per ogni giorno di ritardo.

#### **Art. 12 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori**

L'Aggiudicatario ha presentato la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, dichiarando espressamente che durante l'intera durata del contratto si obbliga al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **Art. 13 – Divieto di cessione del contratto**

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del Codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

#### **Art. 14 – Comunicazioni**

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo

in forma scritta.

Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte mediante pec: amm.ne@pec.sirsafety.com.

#### **Art. 15 – Riservatezza**

Le Parti concordano che durante e dopo il periodo contrattuale manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra Parte di carattere tecnico e tutte le altre informazioni tecniche e/o commerciali relative ai prodotti forniti, e non divulgheranno a terzi questi dati ed informazioni se non previo consenso scritto dell'altra Parte.

L'Aggiudicatario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

L'Aggiudicatario dichiara espressamente di aver preso visione dell'informativa, di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), allegata agli atti di gara.

#### **Art. 16 – Elezione domicilio legale, controversie e foro**

Per gli effetti del presente contratto l'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Foggia, Via di Cave, 42. Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Foggia. Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviando alle procedure dell'Accordo bonario per servizi e le forniture previste dall'articolo 206 del Codice (*ex* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transitiva.

Fuori dei casi previsti per l'attivazione della procedura per la conclusione dell'Accordo bonario, le Parti si obbligano espressamente a dar corso all'Arbitrato secondo le disposizioni degli articoli 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 17 – Spese**

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad IVA.

Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 107.000,00, oltre iva come per legge.

Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72, n.633 e s.m.i.

#### **Art. 18 – Norme di chiusura e firme**

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli alla Lettera di invito, atti di gara, Codice *ex* D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle norme del codice civile in quanto compatibili, artt. 1559 ss. del c.c.

Fanno parte del contratto la Lettera di invito e gli atti di gara, tutti pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, a informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione, approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 22/01/2020 pubblicato sulla rete all'indirizzo web dell'Amministratore; inoltre, è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio

successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Aggiudicatario, per quando compatibile, si attiene alla disciplina del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e suoi aggiornamenti, approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 22/01/2020 pubblicato sulla rete all'indirizzo <http://www.sanitaserviceasfg.it/at/?tipologie=piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>.

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/2001 e della Legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. Legge Anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello"), del Codice Etico (di seguito "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito "P.T.P.C.T.") APPROVATI DA Sanitaservice ASL FG srl, copia dei quali è disponibile sul sito internet – sezione "Società Trasparente".

Tanto premesso, il Contraente si impegna ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 del c.c., per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a:

1. Rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e ne P.T.P.C.T. e a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre Sanitaservice ASL FG srl al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n.231/2001;
2. Non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice e del P.T.P.C.T. o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Sanitaservice ASL FG srl a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate, mediante scambio secondo gli usi commerciali, attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Per l'Impresa LILLINO ROSARIO  
Sig. Lillino Rosario

Per Sanitaservice ASL FG S.r.l.  
Dott. Massimo Russo